



COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE

Spett.

BUZZI UNICEM S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Direzione Logistica Acquisti



A / b / 6 9 0 4 0 7 - 0

Ordine n.234251 - E DV del 10/02/2017

(Codice fornitore :20509)

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonché a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa puntuazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espresa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cameriere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intenderanno accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da versi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture:

Devono essere emesse riportughe entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art 21 del DPR 26/10/72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procedremo al senso dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un 5 A.1. approvato dal Responsabile lavori della Commitente.

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 o successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle future agli effetti del pagamento potrà essere proroga di 30 giorni senza ulteriore avviso.

4. Conseguenze della merce:

Le consegne per le quali non fossero state ontemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Commitente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto osservandosi di verificare qualità e quantità della somministrazione all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Effettuare per merce non ordinata o comunque irregolare o consigliata, saranno respinte.

5. Termine di Consegnaz:

Un'osservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Commitente

a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Commitente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Commitente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al restituimento dei maggiori danni;

b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni, la Commitente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c., reso fermo che tali penali e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

6. Cause di forza maggiore:

Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Commitente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraggano complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accendersi il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Commitente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate.

7. Materiali consegnanti in eccesso:

La Commitente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccesso sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

8. Responsabilità:

Sono riservate, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infurtuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetto.

Resta però fermo che nei casi previsti dall'art. 3 L. 20/10/1960 n. 1369, così derogati dall'art. 5 della stessa legge o da altre disposizioni di legge, l'Impresa Appaltatrice dovrà altresì riconoscere ai lavoratori da essa dipendenti un trattamento retributivo ed un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti della Commitente.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità c/c, anche ai sensi dell'art. 2494 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Commitente o persone alle dipendenze della stessa Commitente o comunque esplicanvi attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 113 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), rispettando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manifesta la Commitente da ogni responsabilità verso chiesa. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Commitente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinefertilità e dalla particolarità del lavoro svolto.

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono credibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chiesa, lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opere od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Commitente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manterrà l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Collauda:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguiti, spetta alla Commitente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Commitente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod.civ., quando non abbia obbligo all'Autonoma Giudicataria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Commitente. Qualora entro dieci mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche su fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatute relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al patto, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al punto. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di magazzino ordinato.

10. Invariabilità dei prezzi:

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se



Ordine n. 234251 - EDV del 10/02/2017

per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato, l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.

11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di riteneri i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

12. Divieto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque fiscalizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. È fatto divieto al Fornitore di esentare tranne per il pagamento delle prestazioni e finiture.

13. Cessione su disegni e modelli della Committente:

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiunque. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

14. Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge italiana.

Data

01/03/2012

Timbro e firma

R.E.M. S.p.A.
Via Fermuccia 16/A - 03010 PATRICA (PV)
Tel. 0775.830118 - 0775.342305 - Fax 039341
P. IVA 02240470625
CCIAA n. 138995 del 03/05/2012

Si approvano ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento.

Data

Timbro e firma

R.E.M. S.p.A.
Via Fermuccia 16/A - 03010 PATRICA (PV)
Tel. 0775.830118 - 0775.342305 - Fax 039341
P. IVA 02240470625
CCIAA n. 138995 del 03/05/2012